



**CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale**

www.romagnaoccidentale.it

Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale

Accordo aziendale su straordinario

Il giorno xx xxxx 2024, presso la sede del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, in Piazza Savonarola 5, Lugo (RA), tra le Rappresentanze sindacali aziendali nelle persone di Francesco Castelli, Sauro Cicognani, Luca Visani, assistiti dai Rappresentanti territoriali nelle persone di Davide Monti per la FLAI-CGIL, Mirko Michelini per la FAI-CISL, Andrea Arfilli per la FILBI UILA e i rappresentanti del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, nelle persone del Presidente avv. Antonio Vincenzi e del Direttore Generale dott. Giovanni Costa

Premesso che:

- a norma dell'art. 78 del vigente c.c.n.l. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere per ciascun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale da concordare con la RSA/RSU;
- nell'anno in corso, n. 24 dipendenti del Consorzio facenti parte dell'organico di tutti i settori e reparti interessati alle finalità indicate nell'accordo stesso hanno svolto prestazioni di lavoro straordinario per un numero di ore elevato, in relazione alle esigenze operative di carattere straordinario legate all'attività di progettazione, direzione, contabilizzazione e rendicontazione dei lavori di somma urgenza e urgenti di ripristino delle opere gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, finanziati con ordinanze del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nel territorio dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dei lavori finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché in relazione al sovraccarico di lavoro del settore concessioni dell'ente per la temporanea assenza di una dipendente di elevata professionalità, la cui produttività non è rimpiazzabile nel breve periodo nonostante sia già stata assunta la decisione di potenziare l'organico dello stesso settore con una nuova assunzione;
- da una proiezione delle ore di prestazioni straordinarie svolte dal suddetto personale, assumendo come valori di riferimento quelli rilevati nei primi tre mesi dell'anno, emerge la



**CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale**

www.romagnaoccidentale.it

chiara tendenza al superamento del tetto massimo di 225 ore di straordinario annue, previsto dal vigente ccnl per i dipendenti dei consorzi di bonifica;

- tale previsione è ancora più fondata se si considera che per alcuni dipendenti il carico di lavoro potrebbe intensificarsi nella prossima stagione autunnale quando si darà avvio o ripresa dei lavori temporaneamente interrotti in quanto incompatibili con l'utilizzo dei canali di bonifica per la funzione accessoria di distribuzione irrigua;
- il mancato ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario da parte di alcuni dipendenti al raggiungimento del tetto massimo annuo contrattuale rischia seriamente di compromettere l'operatività del Consorzio nelle circostanze eccezionali prima richiamate, con gravi conseguenze sia per l'equilibrio di bilancio dell'ente, con particolare riferimento agli atti di impegno assunti per le opere finanziate nell'ambito del PNRR, sia per la sicurezza idraulica del territorio in caso di mancata esecuzione tempestiva degli interventi di ripristino delle opere danneggiate dagli eventuali alluvionali del 2023;
- per le suddette motivazioni si ravvisa, pertanto, l'opportunità di concordare una deroga al tetto massimo annuo di ore di lavoro straordinario; previsto dal vigente ccnl;
- che tale situazione integra gli estremi delle comprovate esigenze di carattere eccezionale che giustificano la deroga al contratto collettivo;
- si ritiene, altresì, opportuno limitare temporalmente gli effetti della deroga fissando il relativo termine al 31 dicembre dell'anno in corso;
- le motivazioni invocate per la deroga alla citata clausola contrattuale sono coerenti con i principi stabiliti dalla legislazione in materia, in particolare dall'art. 5, comma 4, lett. b) del D.Lgs 66/2003, che ammette il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza rispetto al limite di legge nei *“casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”*;

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate sottoscrivono l'Accordo Aziendale di seguito riportato.



**CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale**

www.romagnaoccidentale.it

Art. 1 – Condivisione delle premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Deroga al tetto massimo annuo di lavoro straordinario

Le parti concordano che, per le motivazioni indicate nelle premesse, è possibile, per il solo personale facente parte dell'organico di tutti i settori e reparti interessati alle finalità indicate nell'accordo stesso, derogare al tetto massimo annuo di prestazioni di lavoro straordinario, fissato dal vigente c.c.n.l. in 225 ore, al fine di consentire al Consorzio l'adempimento dei propri compiti istituzionali, con specifico riferimento all'attività di progettazione, direzione, contabilizzazione e rendicontazione dei lavori finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e dei lavori per il ripristino delle opere gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, nonché con riferimento all'attività di vigilanza e applicazione delle norme di legge e regolamentari poste a tutela delle opere di bonifica, assicurando nel contempo l'equilibrio di bilancio dell'ente in relazione agli impegni assunti nei confronti degli finanziatori dei suddetti lavori.

Al momento della stipula del presente accordo, i dipendenti interessati sono in numero di 24

Le parti concordano che, nel caso si renda necessario applicare l'accordo a un numero maggiore di dipendenti, l'Amministrazione del Consorzio ne darà preventiva comunicazione alla RSA e alle organizzazioni territoriali.

Art. 3 – Non obbligatorietà della prestazione straordinaria oltre il tetto massimo annuo

La richiesta di svolgere prestazioni straordinarie oltre il tetto massimo annuo, anche se supportata dalle motivazioni prima indicate, non è da intendersi come disposizione obbligatoria per il personale dipendente interessato. L'adesione alla richiesta è, quindi, su base volontaria. Il rifiuto del dipendente non costituisce atto di insubordinazione e non determina, quindi, alcuna conseguenza sul piano disciplinare, né sull'assegnazione delle mansioni da svolgere da parte del superiore gerarchico.

Art. 4 – Rendicontazione del lavoro straordinario oltre il tetto massimo annuo

In ogni mese successivo al superamento del tetto massimo annuo da parte di dipendenti



**CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale**

www.romagnaoccidentale.it

consorziali, l'Amministrazione dell'ente è tenuta a presentare alla RSA e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali un rendiconto in cui siano riportate le seguenti informazioni relative al mese precedente:

- numero dei dipendenti che hanno svolto prestazione straordinarie in eccedenza rispetto al tetto massimo annuo;
- ruolo ricoperto dai suddetti dipendenti;
- numero di ore di straordinario lavorate in eccedenza rispetto al tetto massimo annuo, con indicazione sia del dettaglio per ciascun dipendente interessato, sia del dato complessivo;
- motivazione del ricorso a prestazioni straordinarie lavorate in eccedenza rispetto al tetto massimo annuo, distintamente per ciascun dipendente interessato.

Art. 5 – Incentivo alla prestazione straordinaria oltre il tetto contrattuale annuo

Le parti concordano che, a titolo incentivo, le ore di prestazioni straordinarie svolte in superamento del tetto annuo previsto dal ccnl siano così retribuite:

- importo contrattuale maggiorato del 10% per ogni ora lavorata dalle nella fascia compresa tra le 226 e le 300 ore annue;
- importo contrattuale maggiorato del 15% per ogni ora lavorata oltre le 300 ore annue.

Art. 6 – Banca ore

Le parti concordano che, in alternativa alla remunerazione, le ore di prestazioni straordinarie svolte in superamento del tetto annuo previsto dal ccnl possano, dietro richiesta dal dipendente interessato, essere conferite a una banca ore da usufruire in forma di riposo compensativo.

In considerazione dell'intenso carico di lavoro dei settori interessati dall'applicazione del presente accordo, che presumibilmente si protrarrà oltre l'anno in corso, si conviene che, in deroga al ccnl che indica nel semestre dell'anno solare successivo il periodo entro il quale usufruire del diritto al riposo compensativo maturato, il termine di godimento di tale diritto è prorogato al 31 dicembre dell'anno solare successivo.



**CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale**

www.romagnaoccidentale.it

Si ribadisce che la possibilità di trasformare in riposo compensativo le ore di prestazioni straordinarie è concessa esclusivamente per le ore lavorate in superamento del tetto contrattuale annuo di 225 ore di straordinario, restando escluse quelle contenute entro tale tetto.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente accordo, valgono le clausole del ccnl in materia di banca ore.

Art. 7 – Limiti e durata dell'accordo

Si conviene che la deroga al tetto massimo annuo di lavoro straordinario è ammessa solo nei casi prima indicati, limitatamente al periodo residuo dell'anno in corso. La deroga non potrà, quindi, protrarsi oltre il 31 dicembre 2024.